

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2015
550/2015/R/EEL**

DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI PEREQUAZIONE DEI RICAVI DI RIFERIMENTO RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 ottobre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 607/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione dell'Autorità 483/2014/R/EEL);
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 446/2015/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 446/2015/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 16.3, del TIT, dispone un meccanismo di perequazione del livello di ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione, in base al quale, qualora si registri una variazione (eccedente la franchigia dello 0,5%) dei volumi di energia a

consuntivo rispetto ai volumi di energia elettrica presi a riferimento ai fini della determinazione tariffaria, il maggiore o minore ricavo tariffario derivante dal superamento di detta franchigia è posto in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera g), alimentato dalla componente UC₃;

- con deliberazione 607/2013/R/EEL, l'Autorità ha, tra l'altro, aggiornato le tariffe per l'erogazione del servizio di trasmissione di energia elettrica per l'anno 2014, determinando la componente *CTR* in misura pari a 0,663 centesimi di euro/kWh; e che i volumi di energia elettrica presi a riferimento ai fini della determinazione delle tariffe di trasmissione per l'anno 2014 sono pari a 250.762,07 GWh;
- i volumi di energia elettrica complessivamente fatturati dal gestore del sistema di trasmissione, come comunicati all'Autorità per mezzo del sistema telematico di raccolta dati RAB per l'anno 2014, risultano pari a 237.325,40 GWh;
- il dato di preconsuntivo, relativo ai volumi di energia elettrica erogati dal gestore del sistema di trasmissione per l'anno 2015, risulta, ad oggi, dell'1,4% superiore ai volumi di energia elettrica presi a riferimento ai fini della determinazione delle tariffe di trasmissione per l'anno 2015 e che, pertanto, l'Autorità, per tale anno, con successivo provvedimento, determinerà la partita di perequazione dei ricavi di riferimento per il servizio di trasmissione, con restituzione al sistema di un importo stimabile ad oggi in circa 16 milioni di euro;
- l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 483/2014/R/EEL (rif. Capitolo 6 del documento per la consultazione 446/2015/R/EEL), ha prefigurato per il nuovo periodo di regolazione, che decorre dall'anno 2016, l'introduzione di una struttura tariffaria binomia, in quota potenza ed in quota energia, con riferimento alla componente tariffaria a copertura dei costi del servizio di trasmissione applicata dal gestore del sistema di trasmissione alle imprese di distribuzione, prevedendo al contempo il superamento dell'attuale meccanismo di perequazione dei ricavi di trasmissione di cui al comma 16.3 del *TIT*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare le partite economiche di perequazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2014, sulla base dei volumi di energia elettrica complessivamente fatturati da Terna S.p.a., dando mandato alla Cassa affinché provveda, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'erogazione delle relative partite economiche, ponendo tali oneri in capo al conto UC₃

DELIBERA

1. di quantificare, per l'anno 2014, le partite economiche a garanzia del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del *TIT*, pari a euro 80.772.359;

2. di dare mandato alla Cassa affinché provveda ad erogare, alla società Terna S.p.a., l'ammontare, di cui al precedente punto 1, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni